

**Ricorso proposto il 24 novembre 2008 — Bang & Olufsen/
UAMI (Raffigurazione di un altoparlante)**

(Causa T-508/08)

(2009/C 19/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bang & Olufsen A/S (Struer, Danimarca) (rappresentante: avv. K. Wallberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare il punto 2 della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 settembre 2008, nel procedimento R 497/2005-1; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che raffigura un altoparlante per prodotti rientranti nelle classi 9 e 20 — domanda n. 3 354 371

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell'esaminatore

Motivi dedotti: violazione dell'art. 63, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso non ha adottato le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia; violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione fosse un segno consistente esclusivamente in una forma che conferisce un valore sostanziale ai prodotti.

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Schiesaro (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

- L'annullamento della decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2008, nel procedimento R 829/2008-2 Toqueville Srl c. M. Schiesaro.
- Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «TOCQUEVILLE 13» (marchio comunitario n. 1.406.982) per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle Classi 25, 41 e 42.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Marco Schiesaro.

Decisione impugnata di fronte alla Commissione di ricorso: La decisione della Divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione.

Decisione della commissione di ricorso: Dichiarare il ricorso inammissibile e respingere una richiesta de «restitutio in integrum» riguardante il termine per l'introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 73 e 78 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 2 e 9 del Regolamento (CE) n. 2869/95, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e 50 del Regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94.

**Ricorso presentato il 20 novembre 2008 — Toqueville/
OHMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)**

(Causa T-510/08)

(2009/C 19/66)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Toqueville Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, I. Palombella, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)

**Ricorso proposto il 26 novembre 2008 — Laboratorios
Byly/UAMI — Ginis (BILLY'S Products)**

(Causa T-514/08)

(2009/C 19/67)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Byly, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: sig. L. Plaza Fernandez-Villa, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Vasileios Ginis (Atene, Grecia)

Conclusioni della ricorrente

- annullamento della decisione impugnata
- condanna della ricorrente alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Vasileios Ginis

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «BILLY'S products» (domanda di registrazione n. 4.215.273) per prodotti della classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchi denominativi comunitari «BYLY» (domanda di registrazione n. 156.216), per prodotti appartenenti alla classe 3, e «byly» (domanda di registrazione n. 2.604.015), per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 e per servizi della classe 35

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Errata interpretazione dell'art 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario

Ordinanza del Tribunale di primo grado 19 novembre 2008 — UPC France/Commissione

(Causa T-367/05) ⁽¹⁾

(2009/C 19/68)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 315 del 10.12.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 novembre 2008 — Commissione/Northumbrian Water

(Causa T-334/06) ⁽¹⁾

(2009/C 19/69)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 326 del 30.12.2006.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2008 — Kuiburi Fruit Canning/Consiglio

(Causa T-330/07) ⁽¹⁾

(2009/C 19/70)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2008 — Dow AgroSciences e a./Commissione

(Causa T-367/07) ⁽¹⁾

(2009/C 19/71)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.